REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 10

Applicazione delle leggi riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province e ad altri enti

Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla Regione, nonche' la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalita', si applicano anche nel territorio della Valle. Le entrate relative sono versate alla Regione.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 1 gennaio 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1065
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-dell-ordinamento-finanziario-della-regione-valle-d-aosta-1971/art-10-applicazione-delle-leggi-riguardanti-l-attribuzione-di-tributi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it